

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Giuseppe GRASSO	- Presidente
Davide DE GIORGIO	- Consigliere
Luca VARRONE	- Consigliere
Cesare TRAPUZZANO	- Rel. Consigliere
Remo CAPONI	- Consigliere

ha pronunciato la seguente

R.G.N. 3275/26**C.C. 8/7/2026**

Regolamento
necessario di
competenza –
Sospensione
necessaria per
pregiudizialità penale

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza (iscritto al N.R.G. 3275/2026) proposto da:

TOSONI Augusto, in qualità di erede di Tosoni Vittorio, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Brasca;

- ricorrente -

contro

CARANZETTI Roberto, CARANZETTI Stefano e FANTINI Enza, rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Foglia;

- resistenti -

avverso l'ordinanza di sospensione del Tribunale di Roma n. cronol. 10965/2025, depositata il 29 dicembre 2025, comunicata il 29 dicembre 2025, nel giudizio iscritto al n. 17219/2020 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2026 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;

viste le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Michele Di



Mauro, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. c.p.c., come richiamato dall'art. 380-*ter* c.p.c., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per regolamento necessario di competenza, con l'annullamento del provvedimento impugnato;

lette le memorie illustrative depositate nell'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. c.p.c.

FATTI DI CAUSA

1.- Con decreto ingiuntivo n. 93/2020 del 10 gennaio 2020, notificato il 30 gennaio 2020, il Tribunale di Roma intimava il pagamento – a carico di Roberto Caranzetti, Stefano Caranzetti ed Enza Fantini, in solido, e in favore di Augusto Tosoni – della somma di euro 2.160.000,00, oltre interessi di mora, sulla scorta della scrittura privata sottoscritta dalle parti il 4 giugno 2008.

Con atto di citazione notificato il 9 marzo 2020, Roberto Caranzetti, Stefano Caranzetti ed Enza Fantini proponevano opposizione avverso l'emesso provvedimento monitorio, chiedendo la chiamata in causa di Giuseppe Belli ed eccependo il difetto di legittimazione passiva di Roberto Caranzetti, l'inesistenza della pretesa creditoria, il difetto di titolarità dei crediti in capo all'ingiungente, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, la nullità di tutti gli atti intercorsi tra le parti, con l'accertamento, in via riconvenzionale, della simulazione relativa e la nullità degli atti di vendita richiamati, volti a "mascherare" un contratto di mutuo concesso ad interessi usurari il 6 luglio 2005 in favore di Stefano Caranzetti e Enza Fantini, con la *datio in solutum* dei cespiti o con l'integrazione di una vendita a scopo di garanzia, nulla per violazione del patto commissorio.



Si costituiva in giudizio Augusto Tosoni, il quale contestava le deduzioni degli esponenti e concludeva per il rigetto dell'opposizione e della spiegata domanda riconvenzionale.

Quindi, con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale adito disponeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dei procedimenti penali evocati, di cui è stata ritenuta la pregiudizialità rispetto alla pretesa creditoria azionata in sede civile.

Segnatamente, con decreto che dispone il giudizio emesso nel 2018 Augusto Tosoni veniva rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Roma, in composizione collegiale, per rispondere dei delitti di usura e di tentata estorsione in concorso con il padre (deceduto) e un terzo.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale il Tribunale dichiarava il Tosoni colpevole dei reati di tentata estorsione di cui ai capi 2) e 4) della rubrica, commessi, rispettivamente, in danno di Roberto Caranzetti e di un terzo, previa riqualificazione nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni), e – unificate le condotte sotto il vincolo della continuazione – lo condannava alla pena di anni uno di reclusione e al risarcimento del danno, equitativamente quantificato in euro 5.000,00, in favore di ognuna delle parti civili.

Il Tribunale, invece, assolveva il Tosoni dal delitto di usura in danno, tra l'altro, degli odierni resistenti Stefano Caranzetti ed Enza Fantini, in concorso con il padre (deceduto) e con un terzo, rilevando che, pur integrando l'attività del Tosoni il concorso nel reato di usura sotto il profilo oggettivo, doveva essere esclusa la sua responsabilità penale per insussistenza dell'elemento



psicologico, non essendo emersa la prova certa della consapevolezza dell'imputato sulla natura dei rapporti che il padre aveva con le vittime.

La sentenza era impugnata e il processo pendeva davanti alla Corte d'appello di Roma.

Con successivo decreto che dispone il giudizio emesso nel novembre 2022, Augusto Tosoni era rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Roma, in composizione collegiale, per rispondere del delitto di estorsione, perché, mediante minaccia consistita nel prospettare la volontà di adire le vie legali per il soddisfacimento di un credito di natura usuraria e poi nel presentare ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di Roberto Caranzetti, Stefano Caranzetti ed Enza Fantini, per il pagamento della somma di euro 2.160.000,00, riconducibile ad un credito usurario, che veniva emesso dal giudice civile, costringendo gli stessi a corrispondere le somme portate dal titolo giudiziale, si sarebbe procurato l'ingiusto profitto patrimoniale pari alla somma azionata, con altrui danno e con l'aggravante dell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In entrambi i processi Roberto Caranzetti, Stefano Caranzetti ed Enza Fantini si erano costituiti parte civile.

2.- Augusto Tosoni ha proposto, con ricorso notificato il 28 gennaio 2026, regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c., affidato a tre motivi.

Hanno depositato memoria difensiva i resistenti Roberto Caranzetti, Stefano Caranzetti ed Enza Fantini.

Il Pubblico Ministero ha concluso come sopra.



In prossimità della fissata adunanza camerale non partecipata dell'8 luglio 2026, le parti hanno presentato memorie illustrative (con riferimento al ricorrente, deve tenersi conto della sola memoria depositata successivamente alle conclusioni del P.M.).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., per avere il Tribunale disposto la sospensione necessaria del giudizio civile, benché non vi fosse alcun rapporto di dipendenza attiva tra il giudizio civile e i due procedimenti penali asseritamente pregiudicanti, a fronte della sentenza di proscioglimento per morte di Vittorio Tosoni, essendo stata, in ogni caso, dichiarata estinta la posizione processuale del *de cuius*, sempre per mezzo della sentenza emessa il 20 marzo 2025.

Sicché non sarebbe esistito alcun giudizio penale che avesse visto come imputato il mutuante e defunto Vittorio Tosoni.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., per avere il Tribunale ritenuto sussistente il presupposto della pregiudizialità-dipendenza, nonostante il difetto di identità oggettiva tra il giudizio civile e i giudizi penali.

Osserva l'istante che non sarebbe sussistita la "dipendenza tecnica" della decisione civile da quella penale, che si sarebbe verificata solo qualora l'effetto giuridico dedotto in ambito civile fosse stato collegato normativamente alla commissione del reato



oggetto dell'imputazione penale, non essendo sufficiente una mera coincidenza fattuale.

Sennonché, nel caso di specie, nel giudizio civile l'oggetto del contendere sarebbe stato individuato dall'accertamento della validità ed efficacia di un credito derivante da una scrittura privata del 2008, stipulata tra il *de cuius* Vittorio Tosoni e gli odierni resistenti, rispetto alla quale avrebbe dovuto stabilirsi se l'accordo e quelli precedenti dissimulassero un patto usurario, riconducibile alla condotta del defunto Vittorio Tosoni.

Per contro, nel primo procedimento penale (in fase di appello), Augusto Tosoni era stato assolto dall'imputazione di concorso in usura per non aver commesso il fatto mentre il presunto autore del reato, il padre Vittorio Tosoni, era stato prosciolto per morte prima dell'avvio del processo, sicché nessun giudice penale avrebbe mai potuto accertare, con efficacia di giudicato, la pretesa natura usuraria della condotta del *de cuius*, quale fulcro della difesa degli opposenti in sede civile.

Continua l'istante nel sostenere che, nel secondo procedimento penale pendente, Augusto Tosoni era imputato per estorsione, per aver agito in sede monitoria al fine di recuperare il credito, senza che in questo ulteriore processo fosse stato contestato all'odierno ricorrente il reato di usura, sicché l'eventuale accertamento del reato di estorsione non sarebbe stato comunque pregiudiziale alla decisione sulla validità del credito.

Con l'effetto che il giudice civile avrebbe dovuto accertare autonomamente se il credito fosse stato o meno fondato su un titolo valido, a prescindere dal fatto che la sua richiesta in sede



giudiziale potesse o meno integrare gli estremi di un'autonoma fattispecie di reato.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, in via subordinata, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., la violazione del principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., per avere il Tribunale sospeso il processo civile in attesa della definizione dei procedimenti penali, il che avrebbe determinato un allungamento dei tempi processuali, attese le tempistiche estremamente lunghe e incerte di tali procedimenti.

Sicché sospendere il giudizio civile *sine die*, in attesa della definizione dei procedimenti penali richiamati con sentenza passata in giudicato, avrebbe comportato una stasi processuale di durata imprevedibile e irragionevole, con grave pregiudizio per i diritti del ricorrente e degli altri coeredi, i quali avrebbero visto ingiustificatamente procrastinata la possibilità di ottenere una pronuncia sul loro diritto di credito.

Il proposto regolamento è fondato nei termini che seguono.

Va precisato anzitutto che la prospettata pregiudizialità penale deve essere circoscritta al procedimento pendente in appello, relativo al contestato concorso in usura.

Ed invero la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricollegghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile.



Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28284 del 24/10/2025; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15248 del 01/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 18918 del 15/07/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 18202 del 11/07/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 6834 del 16/03/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 6510 del 04/04/2016; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5804 del 23/03/2015; nello stesso senso, da ultimo, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10947 del 24/04/2026).

Nella fattispecie siffatta condizione ricorre, poiché la pretesa creditoria azionata in sede civile è stata contestata in ragione della natura usuraria del patto da cui tale credito è scaturito.

E per l'effetto ne è stata invocata la nullità dagli opposenti, quale conseguenza della commissione del reato-contratto.

Ebbene l'effetto giuridico dedotto nel giudizio civile, volto ad ottenere il pagamento della somma prestata, frutto di usura, secondo la tesi degli opposenti, è normativamente collegato alla commissione del reato oggetto di imputazione nel processo penale.

In proposito, pende in sede penale il procedimento volto ad accertare il concorso in usura dell'ingiungente Augusto Tosoni, atto ad acclarare la natura usuraria degli accordi da cui ha tratto fondamento la pretesa creditoria, nonostante la sentenza di proscioglimento per morte del padre Vittorio Tosoni.



La contestazione del concorso in detto delitto postula, infatti, l'accertamento della fattispecie incriminatrice dedotta ex art. 644 c.p., costituendo il concorso eventuale di persone nel reato ex art. 110 c.p. una forma (appunto, eventuale) di commissione plurisoggettiva di un reato realizzabile da parte di un solo agente.

Ora, sebbene il concorso integri una fattispecie autonoma di reato, la sua integrazione presuppone, pur sempre, che sia posto in essere il fatto materiale del reato in cui si concorre, quale requisito minimo indispensabile perché possa esservi un concorso punibile.

Piuttosto, i coautori ovvero i partecipi o complici (moralì o materiali), in quanto concorrenti nello stesso reato, sono considerati ugualmente responsabili (principio della pari responsabilità) e punibili, in via di principio, salvo valutare in concreto la loro reale responsabilità e graduare la pena in base al ruolo effettivamente avuto di autore, istigatore o ausiliatore (nella fase di preparazione o di esecuzione).

D'altronde, la ponderazione della pregiudizialità deve essere compiuta avendo riferimento non già ai possibili esiti del processo penale pendente, bensì in relazione all'astratto richiamo alla fattispecie incriminatrice contestata, in collegamento con l'oggettività giuridica di categoria incisa.

In questa ottica, ove fosse attestata in sede penale – con sentenza passata in giudicato – la sussistenza del contestato reato di usura, commesso con il concorso di Augusto Tosoni, tale declaratoria (sottesa alla condanna penale) avrebbe certamente dei puntuali riflessi sulla validità della scrittura sulla scorta della



quale è stato ottenuto il provvedimento monitorio opposto e sulla correlata pretesa creditoria.

Al riguardo si rammenta che il delitto di usura configura un reato-contratto, stante che il reato si realizza attraverso la conclusione stessa di un contratto.

Nel caso dell'usura il contratto – e segnatamente il mutuo o il prestito – non rappresenta il mero contesto in cui avviene il reato, poiché la pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari integra essa stessa la condotta criminosa, a fronte della quale i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario connotano la fattispecie in termini di reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata (Cass. pen. Sez. 2, Sentenza n. 35878 del 23/09/2020, dep. il 15/12/2020; Sez. 2, Sentenza n. 40380 del 11/06/2015, dep. il 08/10/2015; Sez. 2, Sentenza n. 37693 del 04/06/2014, dep. il 15/09/2014).

In particolare, il reato si perfeziona nel momento in cui vengono promessi o convenuti interessi o altri vantaggi usurari, anche se non siano poi effettivamente corrisposti, con la conseguenza che la successiva riscossione degli interessi rappresenta un'eventuale fase esecutiva non necessaria per la consumazione del delitto (sulla configurazione dell'usura come reato a schema duplice che, quindi, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita l'effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, Cass. pen. Sez. 2, Sentenza n. 23919 del 15/07/2020, dep. il 12/08/2020; Sez. 2, Sentenza n. 50397 del 21/11/2014,



dep. il 02/12/2014; Sez. F, Sentenza n. 32362 del 19/08/2010, dep. il 26/08/2010).

Si tratta, dunque, di reato-contratto, appunto perché l'accordo negoziale illecito coincide con la condotta penalmente rilevante. E ciò in contrapposizione alla categoria dei reati "in contratto", nella quale il contratto è soltanto lo strumento o l'occasione attraverso cui viene commesso un diverso reato, sicché il contratto di per sé non integra la condotta tipica.

La nullità del contratto, in base alla quale l'ingiungente ha preteso il pagamento della somma di denaro indicata, come dedotta in ambito civile, è, pertanto, collegata normativamente alla commissione del reato di usura.

Questo perché il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21434 del 19/07/2023; Sez. 2, Sentenza n. 18016 del 09/07/2018; Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 07/02/2008; Sez. 1, Sentenza n. 14234 del 25/09/2003).

Tanto esposto, il relativo accertamento del reato di concorso in usura di Augusto Tosoni (che postula la verifica dell'usura in tesi commessa da Vittorio Tosoni, ancorché deceduto) si ripercuoterebbe immediatamente sull'esito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, opposizione basata sulla circostanza che il credito azionato si fonderebbe sul reato-contratto, vale a dire su



prestazioni di carattere usurario. Con la correlata possibilità di un conflitto tra giudicati ove gli accertamenti dell'usura fossero compiuti separatamente.

Nella fattispecie, infatti, gli oppositori non si sono limitati a far valere la nullità del patto commissorio, che può configurarsi anche in assenza di convenzione usuraria, ma hanno richiesto, *in primis*, che – previo accertamento della simulazione relativa del contratto preliminare di vendita immobiliare, cui sarebbe sotteso un mutuo a interessi usurari, quale contratto dissimulato – venga dichiarata la nullità del patto usurario (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19383 del 30/09/2015).

Ora, l'art. 295 c.p.c. stabilisce che il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. È dunque rimasta nel processo civile la sospensione c.d. necessaria (del resto richiamata dalla rubrica dell'art. 295 c.p.c.), benché sia venuto meno il rinvio al "caso previsto nell'art. 3 del codice di procedura penale", dovendosi adeguare la disciplina per pregiudizialità al nuovo assetto dei rapporti tra azione civile e azione penale, derivante dal c.p.p. del 1988.

In quest'ultimo non è stata riprodotta la disposizione dell'art. 3, primo capoverso, del precedente codice di rito penale (in tema di sospensione del processo civile quando fosse stata iniziata l'azione penale e la cognizione del reato influisse sulla decisione della controversia civile) e i rapporti tra sentenza penale e giudizio civile sono disciplinati dagli artt. 651, 652 e 654 del vigente codice di procedura penale.



A tali norme va, poi, aggiunto il disposto dell'art. 211 disp. att. c.p.p., alla stregua del quale "Salvo quanto disposto dall'art. 75, comma 2, del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un procedimento penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo ad una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già stata esercitata l'azione penale".

Nel caso in esame non viene in evidenza una questione di rapporti tra azione civile e azione penale riconducibile all'art. 75 c.p.p., perché gli oppositori al provvedimento monitorio – come si evince dall'esposizione contenuta nell'ordinanza impugnata – non hanno fatto valere un'azione restitutoria e risarcitoria nei confronti dell'ingiungente opposto, ma hanno eccepito la nullità della causa concernente il negozio nel cui quadro sarebbe stata consegnata la somma avuta in prestito, di cui sarebbe stata richiesta la restituzione con gli interessi "usurari". Il punto, allora, concerne l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità (idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 295 c.p.c.) tra il procedimento penale nei confronti di Augusto Tosoni (per il reato di concorso in usura) ed il giudizio civile.

Pur essendo innegabile che, nel sistema attualmente in vigore, esiste una tendenziale autonomia tra giudizio penale e giudizio civile, è pur vero che un rapporto di pregiudizialità tra i due processi non può essere negato in via astratta e di principio, perché ciò sarebbe in contrasto con le menzionate norme e, segnatamente, con l'art. 211 disp. att. c.p.p.



Occorre, invece, una indagine in concreto, diretta a stabilire se il processo penale possa dare luogo ad una sentenza che abbia efficacia di giudicato nel processo civile e se sia già stata esercitata l'azione penale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9440 del 21/09/1998; Sez. L, Sentenza n. 1074 del 03/02/1998; Sez. 1, Sentenza n. 4179 del 13/05/1997). Ove l'indagine al riguardo si risolva in senso affermativo, non può essere negata l'applicabilità dell'art. 295 c.p.c., perché l'istituto della sospensione necessaria del processo si ispira alla disciplina generale della cosa giudicata, con la conseguenza che sussiste il rapporto di pregiudizialità giuridica tra due processi, quando il giudizio formatosi nel processo ritenuto pregiudicante possa avere valore imperativo nei rapporti tra le parti del giudizio di cui si profila la necessità della sospensione, ad esempio allorché l'accertamento compiuto in sede penale costituisca antecedente logico necessario del giudizio da adottare nel processo civile.

Per converso, non sussiste pregiudizialità penale in ordine all'accertamento del reato di estorsione, benché la sua integrazione presupponga la consapevolezza dell'ingiustizia del profitto perseguito, collegata alla natura usuaria della pretesa.

E questo perché le fattispecie evocate nei due processi non attengono a fatti coincidenti e non sono normativamente collegate.

Nondimeno, occorre tenere conto del fatto che, al momento in cui il processo civile è stato sospeso, la sentenza di primo grado del giudizio penale in cui era stato contestato il concorso in usura – come prodotta e fatta valere – era stata già emessa ed era stata oggetto di impugnazione, con appello tuttora pendente.



Tale pronuncia – come riportato nell’ordinanza impugnata – aveva assolto Augusto Tosoni dal reato contestato per insussistenza dell’elemento psicologico.

Ne discende che, sotto il profilo della qualificazione giuridica della sospensione disposta, si sarebbe trattato, non già in senso proprio della sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c., bensì della sospensione facoltativa di cui all’art. 337, secondo comma, c.p.c., norma secondo cui, quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata.

Ebbene, qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., solo ove sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante.

Allorché, per converso, tale evenienza non si realizzi, la sospensione può essere facoltativamente disposta ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l’art. 336, secondo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12258 del 09/05/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 8885 del 29/03/2023; Sez. U, Sentenza n. 21763 del 29/07/2021; Sez. U, Sentenza n. 10027 del 19/06/2012).

In mancanza di alcuna previsione che imponga la previa formazione del giudicato sull’accertamento del reato di concorso in usura, affinché la pretesa di pagamento sulla scorta del patto in tesi usurario possa essere esercitata in sede civile, non



sussistevano, dunque, i presupposti della richiamata sospensione necessaria.

Né la pregiudizialità penale era sottratta all'applicazione di tale regola sulla natura della sospensione, per cui il giudice civile avrebbe dovuto motivare sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e, quindi, indicare le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che avessero indotto a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo, e non già anche indicare compiutamente e analiticamente le concrete ragioni della probabile fondatezza dell'impugnazione proposta nel processo pregiudicante (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2429 del 01/02/2025; Sez. 6-3, Ordinanza n. 16051 del 18/05/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 14738 del 29/05/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 24046 del 12/11/2014).

E questo appunto ai fini dell'esercizio del potere discrezionale di sospensione facoltativa del processo civile, in attesa della pronuncia definitiva nel processo penale, all'esito dell'impugnazione della sentenza di primo grado.

Da tanto deriva che, in tali casi, laddove il giudice abbia provveduto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., come nella specie, il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere dunque annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione, ai sensi del menzionato art. 337, secondo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17936 del 09/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 13823 del 07/07/2016; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15706



del 12/06/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 24516 del 11/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 16880 del 13/06/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1888 del 20/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 25530 del 30/08/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1116 del 14/01/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1059 del 21/01/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 10075 del 10/04/2019).

In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso per regolamento di competenza va accolto, con l'effetto che l'impugnata ordinanza di sospensione deve essere annullata e deve essere disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale originariamente adito.

La regolamentazione delle spese di lite è rimessa al Tribunale presso cui la causa deve essere proseguita.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

accoglie il ricorso per regolamento di competenza e, per l'effetto, annulla l'impugnata ordinanza di sospensione del giudizio civile, disponendo la prosecuzione del giudizio davanti all'adito Tribunale di Roma, cui rimette la causa anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 8 luglio 2026 e, in sede di riconvocazione, in data 11 luglio 2026.

Il Presidente

Giuseppe Grasso

